

**ASAPS**Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

LE REGOLE DELLA PATENTE A PUNTI

Testo aggiornato con la sentenza della Corte Costituzionale n.274 del 16 dicembre 2016

UFFICIO STUDI ASAPS

All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di **venti punti** che, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, subisce decurtazioni a seguito della comunicazione della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella allegata all'art. 126-bis del Codice della Strada.

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione **deve risultare** dal verbale di contestazione redatto dagli agenti della polizia stradale.

Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni di norme che determinano decurtazione di punti, possono essere decurtati un **massimo di quindici punti** (*la predetta disposizione non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente di guida*).

L'organo da cui dipende l'agente accertatore della violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, **entro trenta giorni** dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (*la contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi*). La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS, deve fornire all'organo di polizia che procede, **entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione**, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 286,00 a € 1.142,00** (vedasi art. 126-bis, comma 2, Codice della Strada) - (*p.m.r. € 284,00 - pagamento effettuato entro 5 giorni € 200,20 - pagamento oltre 60 giorni € 571,00*).

**ASAPS**Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri (*chi vuole conoscere la propria situazione "punti" può rivolgersi o a un ufficio della DTT, oppure telefonare al n. 848.782.782, attivato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*).

Purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare **6 punti**. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare **9 punti**. La riacquisizione di punti avviene all'esito di una **prova di esame**.

Salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, **determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale**, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, **determina l'attribuzione di un credito di due punti**, fino a un massimo di **dieci punti**.

Alla **perdita totale del punteggio**, il titolare della patente **deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica** di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di **almeno cinque punti**, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino **ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti**.

Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti **entro trenta giorni** dalla notifica del provvedimento di revisione, **la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato**, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, **nel termine di quindici giorni**, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che **entro trenta giorni** dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria **B** o **superiore**, i punti per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse **entro i primi tre anni dal rilascio**. Per gli stessi **tre anni**, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di **un punto all'anno** fino ad un massimo di **tre punti**.

NOTE OPERATIVE

- La disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 126-bis CdS si applica anche alla carta di qualificazione del conducente (CQC), nonché al certificato di abilitazione professionale (CAP) di tipo KB. La decurtazione del punteggio si applica alla CQC, solo se gli illeciti sono commessi alla guida dell'autoveicolo per cui è richiesto il predetto documento e nell'esercizio dell'attività professionale. In caso di perdita totale del punteggio sulla CQC, detto documento è revocato se il

conducente non supera l'esame di revisione previsto dall'art. 126-bis CdS. In caso di revoca della patente di guida determinata dall'esito negativo dell'esame di revisione, è revocata anche la CQC o il CAP di tipo KB.

- Per i **titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero** che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno 20 punti è inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno 20 punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è limitata ad un anno. Ove il totale di almeno 20 punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi. Il provvedimento di inibizione alla guida è emesso dal Prefetto competente rispetto al luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base della comunicazione di perdita totale trasmessa al MIT. Il **provvedimento di inibizione** è atto definitivo e la circolazione durante tale periodo è sanzionata dall'art. 218, comma 6, CdS (*in luogo della revoca della patente è sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni*). La **Corte Costituzionale** con sentenza n. 274 del 16 dicembre 2016 **ha dichiarato l'illegittimità** costituzionale dell'art. 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), come modificato dall'art. 24, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), nella parte in cui non estende al cittadino italiano titolare di patente estera la disciplina di cui all'art. 126-bis, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in caso di azzeramento del punteggio, per evitare il provvedimento di inibizione alla guida.
- Per la contestazione dell'art. 126-bis CdS in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale con la circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29 aprile 2011 il Ministero dell'Interno ha disposto che *“Tenuto conto della posizione della Corte Costituzionale e di una prassi alla quale da tempo sono prevalentemente orientati gli Uffici della Polizia Stradale, si ritiene che la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente. L'obbligo di comunicazione si deve ritenere soddisfatto qualora nel ricorso venga indicato il soggetto che era alla guida al momento dell'illecito, con la decurtazione dei punti dalla patente da effettuare però solo dopo che sia stato respinto il ricorso e che non siano più ammessi altri rimedi giurisdizionali. Qualora, invece, il ricorso non contenga le generalità del soggetto che si trovava alla guida del veicolo al momento della violazione, si ritiene che la presentazione del gravame costituisca, come già detto, giustificato e documentato motivo dell'omissione dei dati richiesti e non consenta di applicare le sanzioni del richiamato art. 126-bis CdS, poichè il destinatario dell'invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi. Si sottolinea, inoltre, che per poter applicare le sanzioni di cui all'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, dopo l'esaurimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi con esito sfavorevole per il ricorrente, l'organo accertatore deve procedere a redigere un nuovo invito a carico dell'obbligato in solido, dalla cui data di notifica decorre il termine di 60 giorni per adempiere agli obblighi previsti dal citato articolo. Al fine di avviare a tale ultimo adempimento si potrà inserire nel corpo del verbale, per le violazioni per le quali è prevista la decurtazione dei punti, la seguente dicitura <L'obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge>. Per i verbali che non contengono la predetta intimazione, l'invito a fornire le generalità del conducente dovrà essere rinnovato e notificato al proprietario del veicolo in questione quando il verbale oggetto di ricorso ovvero di opposizione è divenuto definitivo. Giova, infine, precisare che il ritardo nella comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente, ossia oltre il 60° giorno*

dalla contestazione e/o notifica dell'invito, equivale ad omessa comunicazione ed è quindi sanzionabile ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del Codice della Strada".

- Non si configura una **omissione di collaborazione** da parte del cittadino qualora questi comunichi all'organo di Polizia di avere proposto ricorso e che di per se ciò costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente (vedasi circolare Ministero Interno n. 300/A/7157/11/109/16 del 5 settembre 2011).
- Qualora il proprietario del veicolo provveda al pagamento del verbale e faccia pervenire all'ufficio procedente una **dichiarazione**, sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida, avente firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000 n. 445, la decurtazione di punteggio sarà attribuita alla persona effettivamente identificata come conducente al momento del fatto, senza necessità di ulteriore notifica del verbale.
- Le disposizioni di cui al comma 1, dell'art. 198 CdS sono applicabili esclusivamente con riferimento alle sanzioni pecuniarie, nel senso che il meccanismo indicato nel caso di **concorso formale di violazioni commesse con un'unica azione od omissione** non risulta applicabile con riferimento alle sanzioni accessorie, e certamente non opera con riferimento alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida (vedasi circolare Ministero Interno n. 300/A/5219/12/127/35 del 12 luglio 2012).
- Il **termine entro cui** il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito; ne consegue che la sanzione sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione (vedasi Cassazione Civile, Sez. II, 10.11.2010 - Cassazione Civile, Sez. VI bis, 20.11.2012, n. 20534 - Cassazione Civile, Sez. VI, 13.06.2014, n. 13419).
- Per espressa previsione normativa, dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal D. Lgs. n. 59/2011, i CIGC già rilasciati equivalgono, di diritto, alle patenti di categoria AM. Tale espressa equivalenza, induce a ritenere che, a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai titolari di CIGC si applichino, in modo integrale, tutte le norme riguardanti le patenti di guida ed il relativo apparato sanzionatorio. Ciò significa che nei confronti dei titolari di CIGC si applica il **raddoppio dei punti**, se il titolo abilitativo è stato conseguito da meno di 3 anni (vedasi circolare Ministero Interno n. 300/A/744/13/101/3/3/9 del 25 gennaio 2013).
- E' da **ritenersi valida l'esibizione dei documenti** effettuata o spedita, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale, presso un qualsiasi Ufficio di polizia; inoltre, la dichiarazione resa tardivamente dall'utente può essere utilizzata al fine della decurtazione dei punti (vedasi nota Ministero Interno n. 300/A/5204/12/109/16 del 12 luglio 2012).
- L'**iscrizione** ad uno dei corsi di recupero punti è consentita anche a mezzo di una delle seguenti documentazioni: **a)** stampa del saldo dei punti presenti sulla patente di guida acquisito attraverso l'accesso al sito "il portale dell'automobilista"; **b)** stampa del saldo dei punti presenti sulla patente di guida acquisito attraverso l'accesso da parte degli UMC (vedasi circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 11490 dell' 8 maggio 2013).
- La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista nella tabella allegata all'art. 126-bis CdS, quando è commessa da **neopatentati**, cioè se è commessa entro i primi 3 anni dal rilascio della patente. Questa disposizione, tuttavia, riguarda solo le patenti di guida rilasciate dopo il 1 ottobre 2003 ed a condizione che il titolare non sia già in possesso di patente di categoria B o superiore prima di tale data. Nel caso in cui trovi applicazione la disposizione di cui al comma 1-bis dell'art. 126-bis, relativa al cumulo di punteggi in caso di

accertamento contemporaneo di più violazioni, il raddoppio si applica al punteggio previsto dalla tabella allegata all'art. 126-bis CdS per ciascuna violazioni, fermo restando in ogni caso, il limite complessivo della decurtazione fissato in **15 punti** (vedasi circolare Ministero Interno prot. n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003).

- Per quanto riguarda la **decurtazione massima di 15 punti nei casi di sospensione della patente di guida per recidiva** è evidente che l'esclusione del cumulo materiale dei punti in caso contemporaneo accertamento di più violazioni che prevedono decurtazione di punti, sia riferibile unicamente ai casi in cui la sospensione della patente possa essere disposta effettivamente a seguito dell'accertamento della violazione. Si tratta, perciò, dei casi di sospensione immediata della patente e non già di quelle ipotesi in cui la misura consegue alla seconda violazione. In queste ipotesi, il cumulo materiale dei punti può essere disposto solo qualora sia noto all'operatore di polizia che ha accertato la violazione che esistono i presupposti che giustificano l'applicazione della sanzione accessoria, cioè che sia stata commessa, nel biennio precedente, analoga violazione, già definita. Il limite di 15 punti, infatti, può essere superato solo in occasione della seconda violazione dalla quale consegue la sospensione immediata della patente (vedasi circolare Ministero Interno prot. n. 300/A/341/14/109/55 del 15 gennaio 2014).
- Chi dichiara falsamente che alla guida del veicolo c'era un conducente estraneo alla violazione risponde di **falso ideologico** (vedasi Cassazione Penale, Sez. V, 20.11.2013, n. 46326 e Cassazione Penale, Sez. V, 11.05.2016, n. 19527).
- La **dichiarazione del proprietario del veicolo**, ovvero di altro obbligato in solido, contenente i dati della patente di guida del conducente che ha commesso la violazione, se resa tardivamente dà luogo alla sanzione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, del CdS (vedasi circolare Ministero Interno n. 300/A/4216/13/109/16 del 27 maggio 2013).
- Le **società con molti dipendenti** non possono ritenersi giustificate laddove omettano di comunicare i dati del conducente del veicolo ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida o CQC (vedasi Cassazione Civile, Sez. II, 02.12.2010, n. 24457).
- L'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A. attiene ad un **dovere di collaborazione di natura autonoma**, separatamente sanzionato, non condizionato alla contestazione della violazione "presupposta" (vedasi Cassazione Civile, Sez. VI, 11.10.2016, n. 20477). L'adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati da parte del proprietario dell'autoveicolo in relazione al quale è stata elevato il verbale di accertamento di infrazione non può ritenersi soddisfatto dalla mera dichiarazione di non essere in grado di indicare i dati del conducente (Cass. n.ri 13748/2007 e 10786/2008). Il tutto anche alla stregua del *pregresso decisum* in materia della Corte Costituzionale (sent. n. 27/2005), la quale aveva già avuto modo di affermare il principio per cui deve ascriversi al proprietario del veicolo un vero e proprio obbligo di collaborazione da prestare alla autorità preposta alla circolazione stradale con la comunicazione dei dati richiesti (vedasi Cassazione Civile, Sez. II, 03.05.2016, n. 8694).
- Ove la contestazione della violazione principale **sia avvenuta tardivamente**, va esclusa la sussistenza dell'obbligo di comunicare gli estremi del conducente (vedasi Cassazione Civile, Sez. VI, 11.04.2016, n. 7003).

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS

	NORMA VIOLATA	PUNTI
Art. 141	Comma 8	5
	Comma 9, terzo periodo	10
Art. 142	Comma 8	3
	Comma 9 e	6
	Comma 9 bis	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con riferimento al comma 5	4
Art. 145	Comma 5	6
	Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	2
	Comma 3	6
Art. 147	Comma 5	6
Art. 148	Comma 15, con riferimento al comma 2	3
	Comma 15, con riferimento al comma 3	5
	Comma 15, con riferimento al comma 8	2
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5, secondo periodo	5
	Comma 6	8
Art. 150	Comma 5, con riferimento all'art.149, comma 5	5
	Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 6	8
Art. 152	Comma 3	1
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	8
	Comma 8	2
Art. 158	Comma 2, lettere d), g) e h)	2
Art. 161	Commi 1 e 3	2
	Comma 2	4
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2

	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3,5 e 6,con riferimento a:	
	a) eccedenza non superiore al 10%	1
	b) eccedenza non superiore al 20%	2
	c) eccedenza non superiore al 30%	3
	d) eccedenza superiore al 30%	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
	Comma 9-bis	2
Art. 169	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	5
Art. 172	Commi 10 e 11	5
Art. 173	Commi 3 e 3-bis	5
Art. 174	Comma 5 per violazione dei tempi di guida	2
	Comma 5 per violazione dei tempi di riposo	5
	Comma 6	10
	Comma 7 primo periodo	1
	Comma 7 secondo periodo	3
	Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida	2
	Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo	5
	Comma 8	2
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14,con riferimento al comma 7,lettera a)	2
Art. 176	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)	10
	Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d)	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 5 per violazione dei tempi di guida	2
	Comma 5 per violazione dei tempi di riposo	5
	Comma 6	10
	Comma 7 primo periodo	1
	Comma 7 secondo periodo	3
	Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida	2
	Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo	5

	Comma 8	2
Art. 179	Comma 2 e 2 bis	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 186-bis	Comma 2	5
Art. 187	Commi 1 e 8	10
Art. 188	Comma 4	2
Art. 189	Comma 5, primo periodo	4
	Comma 5, secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 1	8
	Comma 2	4
	Comma 3	8
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	10

UFFICIO STUDI ASAPS